

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 353/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 628 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe PASSARO, e della società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe PASSARO, Dirigente tesserato per la società A.S.D. San Luigi Calcio all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 7.11.2024, espresso pubblicamente giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri del Presidente e dei dirigenti tesserati per la A.S.D. Campanelle, nonché di tale società nel suo complesso intesa, mediante la pubblicazione di due post pubblicati sulla propria pagina personale del social network "facebook";

A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Giuseppe Passaro all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe PASSARO,
 - Società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Ezio PERUZZO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe PASSARO,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN LUIGI CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MARZO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina